



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026: STOP AI FORFETTARI,
NUOVE ALIQUOTE E TERMINI PIÙ LUNGI PER L'ADESIONE**

Pubblicato il 15 Marzo 2025 di Sabatino Pizzano



Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un nuovo decreto correttivo che modifica significativamente il Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo 2025-2026. Le novità principali riguardano l'esclusione definitiva dei contribuenti che adottano il regime forfettario, un incremento delle aliquote fiscali per redditi incrementali superiori a 85.000 euro, e lo slittamento dei termini di adesione al 30 settembre, per una migliore distribuzione degli adempimenti tributari. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per imprese e professionisti.

Esclusione definitiva dei contribuenti forfettari

A partire dal 2025, il Decreto Legislativo recentemente approvato esclude definitivamente dall'applicazione del Concordato Preventivo Biennale i contribuenti che adottano il regime forfettario ai sensi della legge 190/2014. Tale scelta giunge a seguito di una fase sperimentale, durante la quale si è riscontrato un numero insufficiente di adesioni da parte dei soggetti coinvolti, evidenziando come la specificità contabile del regime forfettario non si adatti efficacemente al meccanismo del concordato.

Per comprendere meglio la portata della norma, basti pensare ad un professionista in regime forfettario che, nel biennio precedente, aveva beneficiato delle condizioni favorevoli del CPB: dal prossimo periodo biennale sarà costretto a ritornare al regime fiscale ordinario, con maggiori adempimenti e potenzialmente un carico fiscale meno prevedibile.

Nuove aliquote fiscali oltre la soglia di 85.000 euro

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal Decreto Correttivo riguarda l'aumento sostanziale dell'imposta sostitutiva prevista per i redditi incrementali superiori a 85.000 euro. Fino a tale soglia, restano invariate le aliquote agevolate, variabili in base al punteggio ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), che oscillano tra il 10% e il 15%. Tuttavia, oltre questo importo, l'imposizione fiscale diventa decisamente più pesante: per i contribuenti soggetti a IRPEF si applica un'aliquota del 43%, mentre per i soggetti IRES l'aliquota sarà del 24%.

Nuovi termini di adesione

Ulteriore novità è il differimento del termine ultimo per aderire al CPB, posticipato dal precedente 31 luglio al 30 settembre. Questa modifica si propone di distribuire in modo più uniforme e razionale gli adempimenti fiscali nel corso dell'anno, pur non eliminando completamente il problema del doppio adempimento ravvicinato (adesione al CPB entro il 30 settembre e presentazione del modello Redditi entro il 31 ottobre).

Per i soggetti con un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine di adesione sarà fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, anziché al settimo come in precedenza previsto.

Condizioni più stringenti per professionisti associati

Il Decreto introduce ulteriori restrizioni volte a prevenire situazioni potenzialmente elusive. I professionisti che esercitano individualmente e partecipano contemporaneamente ad associazioni professionali o società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA) potranno aderire al CPB soltanto se anche la società o l'associazione stessa aderirà alla proposta concordataria per gli stessi periodi d'imposta. Viceversa, l'adesione delle società o associazioni professionali sarà possibile solo se condivisa da tutti i soci e associati che dichiarano individualmente redditi professionali.

Questa misura, introdotta in chiave anti-abuso, potrebbe comportare criticità operative in situazioni in cui non vi sia uniformità di

intenti tra i singoli professionisti e le strutture di cui fanno parte.

Interpretazione autentica sui conferimenti

Il nuovo decreto interviene anche con una norma interpretativa fondamentale in materia di cause di esclusione e cessazione dal CPB, chiarendo definitivamente che tali cause si applicano esclusivamente in caso di conferimenti di aziende o rami aziendali, e non riguardano i conferimenti di denaro effettuati dai soci. Tale precisazione supera le incertezze create da precedenti interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria, restituendo certezza giuridica agli operatori economici.

Conclusioni e prospettive

In conclusione, il Decreto Correttivo rappresenta un intervento ambizioso volto a riequilibrare l'intero sistema del CPB, introducendo regole più rigide per evitare abusi ma anche garantendo una migliore organizzazione degli adempimenti fiscali. Ora il testo passerà all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, e sarà fondamentale seguire con attenzione l'evoluzione di queste novità normative per valutarne l'effettiva efficacia sul sistema tributario italiano.

IN SINTESI

Chi viene escluso definitivamente dal Concordato Preventivo Biennale dal 2025? I contribuenti che adottano il regime forfettario non potranno più aderire al Concordato Preventivo Biennale, a causa della loro specificità contabile che non si adatta efficacemente a questo meccanismo.

Cosa cambia per i redditi incrementali superiori a 85.000 euro? I redditi incrementali oltre la soglia di 85.000 euro saranno tassati con aliquote più alte: il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES, mentre al di sotto della soglia restano aliquote agevolate tra il 10% e il 15%.

Entro quale data si potrà aderire al CPB a partire dal 2025? Il termine di adesione è stato spostato dal 31 luglio al 30 settembre per distribuire meglio gli adempimenti fiscali nel corso dell'anno.

Quali nuove condizioni si applicano ai professionisti associati? I professionisti che operano individualmente e contemporaneamente tramite associazioni o società professionali potranno aderire al CPB solo se anche la società o associazione stessa aderirà al concordato per lo stesso periodo.

Qual è il chiarimento introdotto sui conferimenti? È stato chiarito che le cause di esclusione e cessazione dal CPB riguardano esclusivamente i conferimenti di aziende o rami aziendali e non quelli di denaro effettuati dai soci, eliminando precedenti dubbi interpretativi.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA